



**REGOLAMENTO
PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E
DELLE MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA SOVVENZIONATA**

Approvato con Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 8 del 06.04.2023

INDICE

TITOLO I- PRINCIPI GENERALI

- Art.1 - Ambito di applicazione.
- Art.2 - Nozione di alloggio di E.R.P. sovvenzionata.
- Art.3 - Nozione di nucleo familiare.
- Art.4 - Nozione di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare.
- Art.5 - Nozione di alloggio improprio.
- Art.6 - Nozione di alloggio antigenico.
- Art.7 - Nozione di alloggio procurato: sistemazione in spazi procurati a titolo precario – disagio abitativo.
- Art.8 - Alloggio non accessibile
- Art.9 - Riserva di alloggi – Graduatorie speciali.
- Art.10 - Morosità incolpevole.

TITOLO II - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

- Art.11 - Avviso Pubblico.
- Art.12 - Requisiti per l'accesso e permanenza (art. 20 quater, L.R. 36/05 e ss.mm.ii.)
- Art.13 - Presentazione delle domande
- Art.14 - Subentro nella domanda
- Art.15 - Ampliamento stabile del nucleo e ospitalità temporanea
- Art.16 - Istruttoria delle domande
- Art.17 - Commissione per la formazione della graduatoria

TITOLO III - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE, PUBBLICAZIONE E MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLE STESSE

- Art.18 - Punteggi (Allegato A alla L.R. 36/2005 e ss.mm.ii.).
- Art.19 - Condizioni soggettive ed oggettive di punteggio.
- Art.20 – Priorità.
- Art.21 - Formazione della graduatoria provvisoria – Opposizioni.
- Art.22 - Graduatoria Definitiva.

TITOLO IV ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DISPONIBILI

- Art.23 - Verifica dei requisiti e dei punteggi prima dell'assegnazione.
- Art.24 - Scelta dell'alloggio, assegnazione.
- Art.25 - Rinuncia per gravi motivi- Rinuncia non motivata.
- Art.26 - Determinazione canone di locazione
- Art.27 - Mobilità, Morosità, decadenza dell'assegnazione, occupazione illegale degli alloggi.
- Art.28 - Referente del Procedimento
- Art.29 - Partecipazione e concertazione
- Art.30 - Informativa sul trattamento dei dati personali
- Art.31 - Disposizioni finali e rinvio
- Art.32 - Entrata in vigore

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art.1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento redatto ai sensi della Legge Regionale n. 36 del 16/12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata nei Comuni afferenti all'Ambito Territoriale Sociale IX che hanno delegato la gestione delle graduatorie all'ASP AMBITO 9.

Art.2 - Nozione di alloggio di E.R.P. sovvenzionata

Ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. a) della L.R. 36/2005 e ss.mm.ii. per edilizia sovvenzionata si intendono gli alloggi di proprietà dello Stato, dei Comuni e degli E.R.A.P., recuperati, acquistati o realizzati, in tutto o in parte, con fondi statali o regionali per le finalità proprie del settore, ad eccezione di quelli destinati alla locazione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 36/2005 e ss.mm.ii, o realizzati ai sensi dell'art. 8 della legge 17/02/1992 n. 179 recante "Norme per l'edilizia residenziale pubblica".

Sono quindi esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli alloggi recuperati, acquistati o realizzati con fondi propri dei bilanci comunali destinati a situazioni di emergenza sociale destinati a nuclei familiari in situazione di disagio abitativo e socioeconomico.

Art.3 - Nozione di nucleo familiare

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) della L.R. 36/05 e ss.mm.ii per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo. Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro.

La convivenza è accertata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza dei singoli bandi pubblici per l'assegnazione di alloggi E.R.P. . Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela.

Il ricongiungimento familiare di parenti in linea retta o collaterale o affini, di qualunque grado, derivante da trasferimento di residenza da altri Comuni italiani o da altri Stati Comunitari ed extracomunitari, non costituisce incremento naturale ai fini dell'attribuzione del punteggio, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di legge sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

I minori conviventi in affido preadottivo con i nuclei familiari sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

Art.4 - Nozione di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare

Ai sensi dell'art. 2 comma 2, della L.R. 36/05 e ss.mm.ii si considera abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare quella avente una superficie utile calpestabile non inferiore a:

- a) mq. 30 per un nucleo familiare composto da una persona;
- b) mq. 45 per un nucleo familiare composto da due persone;
- c) mq. 54 per un nucleo familiare composto da tre persone;
- d) mq. 63 per un nucleo familiare composto da quattro persone;
- e) mq. 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone;
- f) mq. 90 per un nucleo familiare composto da sei o più persone.

Fermo restando la permanenza della condizione in caso di assegnazione, in sede di attribuzione del punteggio, al fine di accertare l'adeguatezza dell'abitazione si fa riferimento al totale delle persone che risultano avere residenza presso l'abitazione del richiedente alla data di presentazione della domanda, fatta eccezione per i casi disciplinati successivamente nel presente articolo.

Con riferimento alla coabitazione in quanto implicita e conseguente ad un rapporto di lavoro (es. "Assistenti Familiari") non viene assegnato alcun punteggio a prescindere dal soggetto (persona non autosufficiente o Assistente Familiare) che inoltra la domanda.

La condizione di inadeguatezza alloggiativa dovrà perdurare da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando e dovrà essere autocertificata e documentata dall'interessato in sede di presentazione della domanda.

Qualora uno o più componenti del nucleo familiare intendano costituire un nucleo autonomo rispetto al proprio originario, fermo restando l'esclusione del coniuge non legalmente separato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, l'adeguatezza dell'alloggio viene considerata in riferimento alla composizione del nucleo familiare originario.

Art.5 - Nozione di alloggio improprio.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 ter, della L.R. 36/05 e ss.mm.ii per **alloggio improprio** si intende l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche di fatto incompatibili con l'utilizzazione ad abitazione o priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all'art. 7, ultimo comma, del D.M. 05 luglio 1975. Rientrano comunque in detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garage, le cantine e gli alloggi per i quali ricorrono tutte le fattispecie previste per alloggio antigienico.

La condizione di alloggio improprio dovrà perdurare da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando e dovrà essere autocertificata dall'interessato in sede di presentazione della domanda.

Art.6 - Nozione di alloggio antigienico.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 quater, della L.R. 36/05 e ss.mm.ii per **alloggio antigienico** si intende l'abitazione per la quale ricorrono almeno una delle seguenti fattispecie:

- ⇒ altezza media interna utile di tutti i locali inferiore a metri 2,50, ridotta a metri 2,20 per i vani accessori;
- ⇒ presenza di stanza da bagno carente di almeno due degli impianti di cui all'art. 7, ultimo comma, del D.M. 05 luglio 1975.

La condizione di alloggio improprio dovrà perdurare da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando e dovrà essere autocertificata dall'interessato in sede di presentazione della domanda.

Art.7 - Alloggio procurato: sistemazione in spazi procurati a titolo precario- disagio abitativo.

Ai fini del presente Regolamento, per **alloggio procurato** si intende l'alloggio:

- a) di proprietà o in disponibilità del Comune, assegnati previa applicazione di apposito regolamento comunale con Decreto Dirigenziale/Ordinanza Sindacale per situazioni di emergenza. Il punteggio non viene riconosciuto qualora sia in corso la procedura di decadenza;
- b) una abitazione privata con contratto sottoscritto dal Comune, assegnato a famiglie in situazione di disagio socio-economico la cui presa in carico risulta in capo ai servizi sociali dell'ASP AMBITO 9;
- c) l'abitazione privata con contratto sottoscritto direttamente dall'interessato per il quale il contributo del Comune, al solo fine abitativo, è stato erogato per gli ultimi dodici mesi dalla data di scadenza del bando in misura pari o superiore al 50% del canone di locazione del periodo medesimo. Tale condizione va attestata da parte degli uffici pubblici competenti.

Rientrano nella fattispecie di alloggio procurato anche gli alloggi in cui sono stati collocati in via temporanea o d'urgenza anche per periodi inferiori a dodici mesi, nuclei familiari o persone in carico ai servizi Sociali del Comune/dell'ASP AMBITO 9 caratterizzati da particolare criticità sociale a seguito di specifica progettualità.

Rientrano nella fattispecie di alloggio procurato anche le strutture di seconda accoglienza, le strutture alberghiere e i progetti di housing first.

Le condizioni di cui al presente articolo dovranno risultare da apposita attestazione degli uffici competenti.

Art.8- Alloggio non accessibile

Ai fini del presente Regolamento, per **alloggio non accessibile** si intende l'abitazione a titolo locativo di immobile con barriere architettoniche da parte di una persona in condizione di disabilità che necessita di sedia a ruote per cause non transitorie. Tale condizione fisica deve essere comprovata mediante attestazione di strutture sanitarie pubbliche mentre la condizione oggettiva dell'alloggio deve essere attestata dal competente Ufficio Tecnico del Comune di residenza del richiedente.

Art.9 – Riserve di alloggi - Graduatorie speciali

Il Comune, con apposito atto di indirizzo, può riservare una quota non superiore al 25% degli alloggi che si renderanno annualmente disponibili alle seguenti categorie speciali, per far fronte a situazioni di particolare criticità opportunamente documentate o per realizzare progetti di carattere sociale, in accordo con enti ed istituzioni.

Al fine dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata si intende:

- a) nuclei familiari composti esclusivamente da giovani: nuclei in cui nessuno dei componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione dell'avviso;
- b) anziano: il concorrente o altra persona facente parte del suo nucleo che abbia superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di scadenza dell'avviso;
- c) disabile: il cittadino minorenni affetto da menomazioni di qualsiasi genere nonché il cittadino maggiorenne, affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore al 67% con riconoscimento o meno della situazione di gravità temporanea o permanente ex art. 3, comma 3°, legge

104/92, titolare o meno di indennità di accompagnamento; la condizione di invalidità e di disabilità, certificata dalla competente commissione medica, deve sussistere alla data di presentazione della domanda;

d) nuclei familiari monoparentali con uno più figli a carico: la condizione di verifica qualora sussista un solo genitore che provveda in maniera esclusiva alla cura e sostentamento di figlio/figli minore/i a causa di:

- decesso/irreperibilità dell'altro genitore attestata dall'Ufficio Anagrafe o dichiarata in sede giudiziale;
- riconoscimento della filiazione naturale da parte dell'unica figura parentale richiedente l'alloggio;
- estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici accertata in sede giudiziale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;

e) soggetti appartenenti alle Forze dell'ordine e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale di vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229) secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20 quinquies 1; l'obbligo di istituire riserva per tali categorie opera esclusivamente nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;

f) soggetti riconosciuti vittime dei reati di violenza domestica: nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'articolo 3 bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

La riserva degli alloggi viene disposta con atto deliberativo della Giunta Comunale con cui vengono individuati gli alloggi da assegnare e le percentuali da destinare a ciascuna categoria.

Per le procedure di assegnazione si osservano le norme del presente Regolamento.

Nell'ipotesi di assenza di domande di assegnazione provenienti da tali riserve obbligatorie, i relativi alloggi rientrano nella disponibilità ordinaria della graduatoria generale comunale. Qualora le riserve comportino la sola sistemazione provvisoria non eccedente i due anni, non è necessaria la sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti dall'articolo 20 quater della L.R. 36/2005.

Ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 36/2005 e ss.mm.ii. a specifiche categorie di cittadini, il Comune procede mediante indizione di bandi speciali riservati a tali categorie o, in alternativa, individua gli assegnatari collocando d'ufficio in graduatorie speciali, i concorrenti, già utilmente collocati nella graduatoria generale, appartenenti alle categorie sociali destinatarie degli alloggi.

Qualora il nucleo richiedente conviva con terze persone, la condizione è riconosciuta solo se sussista coabitazione anagrafica con terzi legati da vincoli di parentela o affinità.

Art.10 – Morosità incolpevole

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.M. 30 marzo 2016 "Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124", per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

In tal caso il richiedente, titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alla categoria A1, A8 e A9) destinatario della intimazione di sfratto per morosità incolpevole come sopra definita, dovrà dimostrare che alla data di presentazione della domanda risieda nell'alloggio oggetto della procedura di sfratto di cui sopra da almeno un anno e che alla data dell'insorgere della morosità si siano verificate le condizioni di perdita o consistente riduzione della capacità reddituale dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause che abbiano riguardato il richiedente o un altro componente del nucleo stesso:

- perdita di lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria e straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo stesso o la necessità dell'impegno di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche o assistenziali.

TITOLO II - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 11 - Avviso Pubblico

Al fine dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, L'ASP AMBITO 9, procede mediante Avviso Pubblico, anche in ambito sovracomunale, con cadenza almeno biennale volto ad assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati.

L'ASP AMBITO 9 provvede alla redazione dello schema dell'Avviso pubblico (ai sensi della L.R. n. 36/2005 e ss.mm.ii. e del presente Regolamento) recante la disciplina della presentazione delle domande e della formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi E.R.P.

L'avviso viene pubblicato per sessanta giorni consecutivi sul sito dell'ASP AMBITO 9 e all'Albo Pretorio dei Comuni interessati.

Dell'avviso è data ampia informazione anche attraverso le principali testate giornalistiche locali nonché attraverso il profilo social dell'ASP A AMBITO 9 e dei Comuni interessati.

In particolare l'avviso pubblico deve indicare:

- ⇒ il Comune per il quale gli aspiranti, in possesso dei requisiti, possono presentare richiesta;
- ⇒ i requisiti soggettivi e oggettivi di partecipazione;
- ⇒ i casi di esclusione;
- ⇒ le modalità di formazione delle graduatorie;
- ⇒ il termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione delle domande coincidente con i termini di pubblicazione del bando. Fermo restando il possesso dei requisiti entro la data di scadenza dell'Avviso stesso, tale termine è prorogato di quindici giorni per i cittadini italiani residenti all'estero (AIRE);
- ⇒ eventuale documentazione da allegare alla domanda;
- ⇒ le modalità di presentazione della domanda. In particolare, nel caso di presentazione telematica della domanda saranno indicati il sito e la piattaforma utilizzata;
- ⇒ il riferimento alla normativa regionale in materia di E.R.P. sovvenzionata per la determinazione dei canoni locativi;
- ⇒ l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di riservatezza.

L'avviso prevede la formazione di una graduatoria distinta per ciascun Comune afferente all'Ambito Territoriale Sociale IX che ha delegato la gestione delle graduatorie all'ASP AMBITO 9.

In presenza di alloggi di edilizia residenziale pubblica non utilizzati per mancanza di graduatorie o di domande valide, tali alloggi sono messi a disposizione dei Comuni aventi graduatorie valide e appartenenti al medesimo Ambito Territoriale Sociale.

Art. 12 - Requisiti per l'accesso e permanenza

Ai sensi dell'art. art. 20 quater, comma 1, L.R. 36/05 e ss.mm.ii e del presente articolo per l'accesso all'assegnazione di un alloggio E.R.P. sovvenzionata sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) **essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione Europea** ovvero cittadini di Paesi non aderenti all'Unione Europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori di permesso di soggiorno di durata biennale, nel rispetto degli ulteriori requisiti che dovessero essere richiesti dalla normativa nazionale e regionale nonché in materia di immigrazione;
- b) **avere la residenza o prestare attività lavorativa nel territorio della Regione Marche da almeno cinque anni consecutivi** ovvero essere cittadini italiani residenti all'estero che intendono rientrare in Italia iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE – L. n. 470 del 27/10/1988) di un Comune della regione;
- c) **avere la residenza o prestare attività lavorativa esclusiva e con impegno orario rilevante (pari o superiore alle 18 ore settimanali) tale da configurare un oggettivo interesse abitativo nel territorio del comune per cui si concorre per l'assegnazione;**
- d) **non essere titolari di una quota superiore al 25% del diritto di proprietà** o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili. Nell'ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. Ai fini del possesso di tale requisito, non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data di presentazione della domanda sia trascorso almeno un

anno dall'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria di assegnazione della abitazione coniugale. Non si considera altresì il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento;

- e) **avere un reddito del nucleo familiare, così come definito dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 (DPCM 159/2013)**, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore al limite massimo stabilito dalla Giunta Regionale e aggiornato entro il 31 marzo di ciascun anno sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT. Ai fini della verifica di tale requisito, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del D.L.vo 251/2007 (attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), devono altresì presentare, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell'articolo 3 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa (Testo A) e dell'art. 2 del D.P.R. 31/8/1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'amministrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del D.L.vo 25/7/1998, n. 286), la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza;
- f) non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
- g) non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore al massimo edittale a due anni. Il requisito di cui alla lettera e bis) del comma 1 di cui all'art. 18 della L. R. 36/2005 non si applica nell'ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del Codice Penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia agevolata i soggetti che abbiano provveduto all'integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui alla medesima lettera.

Ai sensi dell'art 20-quater, comma 2 della L.R. 36/2005 i requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere d) ed f) anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione oltre che, ai sensi di legge, successivamente nel corso della locazione.

La qualità di assegnatario è conservata anche da chi, nel corso del rapporto locativo, superi il limite di reddito di cui alla precedente lettera e) fino ad un valore pari a 2,5 volte tale limite e nella fattispecie disciplinato al comma 4 dell'art. 20 septies della L.R. n. 22/2006.

Art. 13 - Presentazione delle domande

La domanda di assegnazione deve essere presentata entro i termini e nelle modalità indicate nell'avviso pubblico. In caso di presentazione della domanda in modalità on line tramite l'apposita piattaforma digitale, resa disponibile dall'ASP AMBITO 9, sarà necessario il possesso delle credenziali SPID/CIE/CNS.

Le dichiarazioni contenute nella domanda digitale hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per favorire il ricorso all'autocertificazione dei cittadini ove sia consentito dalle vigenti normative.

Gli stessi modelli e allegati indicano la documentazione obbligatoria da allegare per acquisire i punteggi.

Al termine della procedura telematica l'istanza risulterà protocollata in modo automatico dal sistema e il numero di acquisizione sarà riportato nella ricevuta che il cittadino potrà stampare ovvero salvare.

I soggetti iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), istituita con la Legge 470/1998, possono presentare domanda di assegnazione di un alloggio E.R.P. sovvenzionata presso il Comune nel quale sono iscritti. In tale ipotesi non si applicano i requisiti di cui alla lettera c) dell'art. 12. Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera e) del già citato art.12, il richiedente presenta l'ISEE simulato utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito dell'INPS. Tale ISEE simulato ha il valore di autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R.445/2000.

Le domande potranno essere presentate da un componente del nucleo familiare che verrà considerato a tutti gli effetti amministrativi e gestionali, il referente del nucleo.

Sono ammissibili due domande da parte dei componenti di un medesimo nucleo originario solo qualora una delle due domande venga presentata da una persona di età pari o inferiore ai 35 anni o da persona che intenda costituire un nucleo autonomo composto esclusivamente da giovani di età non superiore ai 35 anni.

Non sono ammissibili più di due domande da parte dei componenti di un medesimo nucleo originario. Nella eventualità siano presentate più di due domande con i requisiti sopra descritti, l'ufficio competente dell'ASP AMBITO 9 assegna, agli interessati, un termine non inferiore a dieci giorni per esprimersi concordemente su quali istanze debbano essere considerate valide dalla apposita Commissione. In caso di mancata opzione tutte le domande presentate saranno rigettate in qualunque fase del procedimento venga rilevata tale fattispecie.

È cura e responsabilità dei richiedenti comunicare all'ufficio competente dell'ASP AMBITO 9 ogni variazione di domicilio ai fini di eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda, all'esito della medesima e alle verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio in sede di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione. La mancata comunicazione della variazione di domicilio esime l'ASP AMBITO 9 da ogni e qualsiasi responsabilità relativa alla mancata comunicazione di notizie in ordine ai procedimenti attivati con riferimento alla domanda presentata.

Le Organizzazioni Sindacali del settore abitativo (quali SUNIA, SICET e UNIAT), Patronati, Centri di Assistenza Fiscale (CAF), possono collaborare al miglioramento del procedimento assicurando, nell'interesse degli aspiranti assegnatari, la divulgazione in merito all'emanazione dell'Avviso pubblico, la corretta informazione e il supporto agli interessati nella compilazione delle domande.

Art. 14 – Subentro nella domanda

In caso di decesso del richiedente subentrano nella domanda esclusivamente i componenti del nucleo familiare con riferimento a quelli dichiarati all'atto della domanda tenuto conto della definizione di nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. c) della L.R. 36/2005 e successive modificazioni, conviventi sin dal momento della presentazione della domanda ovvero in virtù di ampliamento stabile avvenuto ai sensi del comma 3 e successivi dell'art. 20 septies della L.R. 36/2005 nel seguente ordine:

- a) coniuge o convivente more uxorio;
- b) figli;
- c) ascendenti;
- d) discendenti;
- e) collaterali;
- f) affini.

In caso di separazione tra i coniugi, di scioglimento del matrimonio ovvero di cessazione degli effetti civili dello stesso, il coniuge diverso dal firmatario può subentrare nella domanda previa formale richiesta nei seguenti casi:

- previsto accordo scritto tra i coniugi medesimi;
- se stabilito dal giudice, anche provvisoriamente, in sede di separazione.

In caso di cessazione della stabile convivenza, attestata da oltre due anni dalla data di scadenza dell'avviso, il genitore convivente con prole può subentrare nella domanda.

Art. 15 –Ampliamento stabile del nucleo familiare e ospitalità temporanea

L'ampliamento stabile del nucleo familiare, diverso da quello avvenuto per matrimonio, convivenza more uxorio, nascita figli, adozione, tutela o affidamento, è autorizzato dall'ente gestore su richiesta dell'assegnatario a favore di persone legate ai componenti del nucleo familiare, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 36/2005, da vincolo di parentela in linea retta sino al secondo grado, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 20 quater della L.R. 36/2005 e purché l'abitazione sia adeguata alle esigenze del nuovo nucleo familiare.

L'ampliamento stabile del nucleo familiare di cui al comma 3 dell'art. 20 septies della L.R. 36/2005 costituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro dopo due anni dall'autorizzazione dell'ente gestore, che deve essere concessa o respinta entro quarantacinque giorni dalla ricezione della domanda dell'assegnatario.

Il termine di quarantacinque giorni può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'ente stesso o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Trascorso tale termine senza che l'ente gestore si sia pronunciato, la domanda di ampliamento stabile del nucleo familiare, conforme alle prescrizioni del presente articolo, si intende accolta. È fatta salva l'ipotesi in cui all'ente gestore non risultino pervenute le informazioni o le certificazioni integrative eventualmente richieste ai sensi del comma 5 dell'art. 20 septies della L.R. 36/2005.

L'ospitalità temporanea non può superare i sei mesi, a pena la decadenza dell'assegnazione, salvo che sia stata autorizzata in favore di persone legate all'assegnatario da vincolo di parentela per esigenze di assistenza sanitaria certificata da strutture pubbliche.

Art. 16 - Istruttoria delle domande

L'istruttoria è volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione, con la quale si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si assegnano i punteggi sulla base dell'Avviso pubblico.

La graduatoria viene predisposta secondo i punteggi, così come individuati al successivo art. 18 (condizioni soggettive e oggettive), e tenendo presente i requisiti di accesso e permanenza indicati dall'art. 20 quater della L.R. 16 dicembre 2005 n. 36 aggiunto dall'art. 1, L.R. 27 dicembre 2006, n. 22, poi modificato dall'art. 1, L.R. 14 maggio 2007, n. 5; dall'art. 1, L.R. 3 aprile 2009, n. 9; dall'art. 2, L.R. 4 giugno 2012, n. 18; dall'art. 14, L.R. 28 aprile 2017, n. 15; dall'art. 13, L.R. 27 dicembre 2018, n. 49; dall'art. 3, L.R. 15 luglio 2021, n. 16, e dall'art. 2, L.R. 2 dicembre 2021, n. 34. La graduatoria viene formulata ogni due anni con determinazione del Direttore dell'ASP AMBITO 9 termini e modi precisati nei successivi articoli del presente regolamento.

L'ASP AMBITO 9 procede all'istruttoria delle domande pervenute verificando la completezza e la regolarità della compilazione delle stesse nonché l'esistenza della documentazione eventualmente richiesta. Verifica le incongruenze fra quanto dichiarato nella domanda e le risultanze dell'accertamento svolto.

L'ufficio competente dell'ASP AMBITO 9 richiede direttamente agli interessati eventuali chiarimenti e/o l'integrazione di documentazione della domanda fissando un termine perentorio di quindici giorni per la loro presentazione dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

La mancata ottemperanza alla richiesta di integrazione avanzata dall'ASP AMBITO 9 entro il termine sopra citato comporterà l'esclusione della domanda.

La mancata presentazione della documentazione richiesta dall'Avviso pubblico comporterà:

- a) per i requisiti previsti per l'accesso, l'esclusione dalla domanda;
- b) per gli altri casi la mancata attribuzione del punteggio.

L'ASP AMBITO 9, in ossequio al principio di celerità del procedimento, anche in via telematica ai sensi della vigente normativa, procede agli accertamenti d'ufficio in merito alle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati nel modulo di domanda e relativi allegati, rilevando le anomalie/irregolarità riscontrate.

L'ASP AMBITO 9 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del DPR 28/12/2000 n. 455 e ss.mm.ii, procederà ad effettuare idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulle veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR, ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante e i componenti del nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

L'ASP AMBITO 9 provvederà a segnalare all'autorità Giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente.

I termini per la presentazione di documentazione integrativa, di memorie e controdeduzioni in opposizione alla graduatoria provvisoria o all'esclusione nonché per l'impugnativa alla graduatoria definitiva, decorrono dalla data di pubblicazione delle medesime graduatorie.

Art. 17 - Commissione per la formazione della graduatoria

Per la formazione della graduatoria l'ASP AMBITO 9 si avvale di apposita commissione nominata con Determinazione del Direttore dell'ASP AMBITO 9 così composta:

- a) Direttore dell'ASP AMBITO 9 o altro dipendente da lui delegato con funzione di presidente;
- b) Il/la Responsabile UOC Disagio e Povertà dell'ASP AMBITO 9;
- c) un dirigente o suo delegato dell'Ente Regionale Abitazione Pubblica designato dall'Ente;
- d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentativo a livello locale. In mancanza di accordo il nominativo verrà individuato direttamente dall'ASP AMBITO 9 tra quelli indicati dalle Organizzazioni Sindacali.

Qualora ne faccia richiesta la Commissione si avvale anche della presenza di un funzionario dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale IX che ha delegato il servizio.

Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dall'ASP AMBITO 9.

Per la validità delle decisioni occorre la presenza di almeno la metà dei componenti e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto del presidente.

La Commissione elegge nel suo seno il vice presidente e dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. In caso di cessazione dalla carica di un membro prima del decorso dei quattro anni, lo stesso verrà sostituito con scadenza uguale a quella degli altri componenti.

La partecipazione alla Commissione è resa a titolo gratuito, non prevede erogazione di compensi, gettoni e rimborsi spese. Con apposito atto è stabilita la misura di eventuali indennità e rimborsi spettanti solo ed esclusivamente per i componenti esterni.

La Commissione è competente a formare distinte graduatorie per ciascuno dei Comuni deleganti.

TITOLO III - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE, PUBBLICAZIONE E MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLE STESSE

Art. 18 - Punteggi (Allegato A alla L.R. 36/2005 e s.m.i.)

La Commissione procede alla formazione della graduatoria provvisoria delle domande attribuendo i punteggi in relazione alle condizioni soggettive indicate ai punti A e B e del nucleo familiare del richiedente secondi i seguenti parametri.

a) Condizioni soggettive:

a.1) reddito ISEE: importi percepiti dal nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal D. Lgs. n.109/98; punteggio da 2 a 5 punti così attribuito:

Fino all'importo di 1 assegno sociale	Fino all'importo di 1,5 assegno sociale	Fino all'importo di 2 assegni sociali
Punti 5	Punti 3,5	Punti 2

Il suddetto punteggio è aumentato sino a un massimo del 50% per i nuclei familiari beneficiari del contributo per il pagamento dei canoni locativi previsto dall'art. 11 co. 4 L. n. 431/1998, fino a un massimo di 5 punti.

a.2) numero dei componenti il nucleo familiare; punteggio da 1 a 3 punti così attribuito:

<u>Numero dei componenti il nucleo familiare</u>	<u>Punti</u>
n. 1	Punti 1
n. 2 o 3	Punti 2
n. 4 o più	Punti 3

a.3) presenza di persone anziane con età superiore ai 65 anni nel nucleo familiare del richiedente; punteggio da 1 a 3 punti così graduato:

<u>Numero di ultra sessantacinquenni presenti nel nucleo familiare</u>	<u>Punti</u>
Anziano di età pari o superiore a 65 anni	Punti 1
Anziano di età pari o superiore a 75 anni	Punti 2
Anziano di età pari o superiore a 85 anni	Punti 3
In presenza di più anziani si prende in considerazione quello con età superiore.	

a.4) presenza di uno o più persone in condizione di disabilità, certificata dalle competenti autorità, nel nucleo familiare del richiedente; punteggio da 2 a 6 punti così graduato:

<u>Tipologia di menomazione</u>	<u>Punti</u>
1) Presenza di un componente con riconoscimento di invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore al 67% e inferiore al 100% ovvero minorenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età.	Punti 2
2) Presenza di un componente con riconoscimento di invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100%.	Punti 3
3) Presenza di un componente con riconoscimento di invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% con riconoscimento della indennità di accompagnamento ovvero minore con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.	Punti 4
4) Presenza di due o più componenti disabili appartenenti alle categorie già definite ai punti 4.1, 4.2, 4.3.	Aumento di punti 1 del punteggio attribuito alle categorie di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3 entro il massimo totale di punti 6.

a.5) presenza nel nucleo familiare del richiedente di minori di età non superiore ai 14 anni; punteggio da 0,5 a 3 punti, così graduato:

<u>Numero di minori di età non superiore ai 14 anni presenti nel nucleo familiare</u>	<u>Punti</u>
n.1 minore	Punti 1
n. 2 minori	Punti 2
n. 3 o più minori o	Punti 3

a.6) nuclei familiari monoparentali con minori a carico, in relazione al numero dei minori a carico si attribuiscono da 2 a 4 punti:

<u>Numero di minori a carico</u>	<u>Punti</u>
n.1 figlio	Punti 2
n. 2 figli	Punti 3
n. 3 o più figli	Punti 4

a.7) nuclei familiari composti esclusivamente da giovani di età non superiore a 35 anni; da 2 a 4 punti così attribuito:

<u>Nucleo familiare</u>	<u>Punti</u>
Una sola persona	Punti 2
Due persone	Punti 3
Tre o più persone	Punti 4

a.8) nuclei familiari composti unicamente da persone anziane di età superiore a 65 anni anche soli; da 2 a 4 punti così graduati:

<u>Nucleo familiare</u>	<u>Punti</u>
Persone di età superiore a 65 anni	Punti 2
Persone di età superiore a 75 anni	Punti 3
Persone di età superiore a 85 anni	Punti 4
In presenza di più anziani si prende in considerazione quello con età superiore.	

a.9) presenza continuativa in graduatoria. Viene riconosciuto considerando la presenza continuativa nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi a partire dal bando immediatamente precedente a quello per il quale si concorre in base al Comune di residenza: max punti 5 (0,5 punti per anno per un massimo di 10 anni).

a.10) residenza continuativa nei Comuni afferenti all'Ambito Territoriale Sociale IX che hanno delegato la gestione della graduatoria. Il punteggio viene attribuito considerando la residenza anagrafica continuativa nel Comune di residenza per il quale si presenta domanda a partire dall'anno immediatamente precedente a quello nel quale si concorre (punti 0,5 per ogni anno superiore al decimo fino al ventesimo come da all. A) della L.R. 36/2005).

Non sono cumulabili tra loro i punteggi a.3) e a.8) delle Condizioni Soggettive.

b) Condizioni oggettive:

- ⇒ **b.1) punti 3:** in caso di abitazione in un alloggio improprio **da almeno un anno** dalla data di pubblicazione del bando (*per alloggio improprio si intende l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche di fatto incompatibili con l'utilizzazione ad abitazione o priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all'art. 7 ultimo comma del D.M. 5 luglio 1975. Rientrano comunque in detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garages, le cantine e gli alloggi per i quali ricorrono tutte le condizioni dell'alloggio antigienico*).
- ⇒ **b.2) punti 2:** in caso di abitazione in un alloggio antigienico da almeno **un anno** dalla data di pubblicazione del bando (*per alloggio antigienico si intende l'abitazione per la quale ricorra almeno una delle seguenti fattispecie: altezza media interna utile di tutti i locali inferiore a mt. 2,50 ridotta a mt. 2,20 per i vani accessori, presenza di stanza da bagno carente di almeno due degli impianti di cui all'art. 7 ultimo comma del D.M. 5 luglio 1975*).
- ⇒ **b.3) punti 2:** in caso di abitazione in alloggio inadeguato **da almeno un anno** alla data di pubblicazione del bando (*per alloggio inadeguato alle esigenze del nucleo familiare si intende quello con superficie utile calpestabile inferiore a: mq. 30 per un nucleo familiare composto da una persona; mq. 45 per un nucleo familiare composto da due persone; mq. 54 per un nucleo familiare composto da tre persone; mq. 63 per un nucleo familiare composto da quattro persone; mq. 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone; mq. 90 per un nucleo familiare composto da sei o più persone*).
- ⇒ **3 bis) punti 2** in casi di abitazione a titolo locativo in alloggio non accessibile, ai sensi della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, da parte della persona in condizione di disabilità che necessita per cause non transitorie dell'ausilio della sedia a ruote (*tale condizione fisica deve essere comprovata mediante attestazione di strutture sanitarie e pubbliche*);
- ⇒ **b.4) punti 3:** in caso di sistemazione in locali procurati a titolo precario da organi preposti all'assistenza pubblica. (*Rientrano in questa categoria anche le Strutture di Accoglienza autorizzate, gli alloggi di emergenza e i progetti di housing first*).

b.5) Abitazione in un alloggio da rilasciarsi. Il punteggio viene graduato in relazione alla data di rilascio e per le motivazioni sotto indicate:

A seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale <i>fatti salvi i casi di morosità incolpevole</i> con rilascio entro un anno dalla data di presentazione della domanda.	Punti 4
---	---------

A seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale <i>fatti salvi i casi di morosità incolpevole</i> con rilascio oltre un anno dalla data di presentazione della domanda.	Punti 3
A seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, con rilascio entro un anno dalla data di presentazione della domanda.	Punti 3
A seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, con rilascio oltre un anno dalla data di presentazione della domanda.	Punti 2
A seguito di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità.	Punti 4
A seguito di sentenza del tribunale che sancisca la separazione tra coniugi e l'assegnatario sia la parte soccombente ai sensi dell'art. 20 septies, comma 2 della L.R. 36/2005.	Punti 3

Non sono cumulabili fra loro i punteggi di cui ai numeri b.1) b.2) b.3) e b.4) relativi alle condizioni oggettive.

Art. 19 - Requisiti soggettivi e condizioni soggettive e oggettive di punteggio

I requisiti soggettivi e le condizioni che danno titolo a punteggio devono sussistere al momento della presentazione della domanda. I punteggi da attribuire alle domande sono esclusivamente quelli indicati nell'all. A) della L.R. 36/2005 introdotto dall'art. 1 della L.R. n. 22/2006.

Le condizioni di punteggio connesse:

- ⇒ all'ampliamento del nucleo familiare derivante da nascita o adozione;
- ⇒ alla fattispecie del rilascio forzoso dell'alloggio di cui all'art.18 punto b.5 (Condizioni Soggettive) del presente Regolamento che siano sopravvenute al momento della presentazione della domanda, possono essere fatte valere dall'aspirante assegnatario entro il termine di quindici giorni previsto per la presentazione delle osservazioni alla graduatoria provvisoria.

I punteggi relativi a condizioni soggettive e oggettive, che richiedono un accertamento da parte di organi della Pubblica Amministrazione vengono riconosciuti purché l'aspirante assegnatario produca la necessaria documentazione attestante dette condizioni entro il termine di quindici giorni previsto per la presentazione delle osservazioni alla graduatoria provvisoria.

- a) In caso di dichiarazioni **ISEE con redditi pari a zero**, per l'attribuzione del punteggio di cui all'art.18 punto A (Condizioni soggettive) del presente Regolamento, l'ASP AMBITO 9 richiede all'interessato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare.
- b) Il punteggio relativo alla "**presenza in graduatoria**" di cui all'art.18 punto a.9 (Condizioni Soggettive) del presente Regolamento viene riconosciuto in relazione alla presenza continuativa nelle graduatorie definitive per l'assegnazione degli alloggi E.R.P. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo bando per il quale si concorre. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate. Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto o si trovi nelle altre condizioni dell'art.14 il punteggio può essere attribuito, nell'ordine, al coniuge o convivente more uxorio ed ai figli in relazione alla data di acquisizione del relativo stato anagrafico secondo le priorità stabilite sempre dall'art.14.
- c) Il punteggio relativo alla "**residenza nel Comune**" di cui all'art.18 a.10 (Condizioni Soggettive) del presente Regolamento, viene attribuito conteggiando la residenza continuativa nel Comune di residenza. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo bando per il quale si concorre. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate.

Art. 20 - Priorità

In caso di parità di punteggio viene data precedenza nella collocazione in graduatoria e nell'ordine alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni:

- a) alloggio da rilasciarsi per i motivi indicati al punto b.5 del precedente art. 18;
- b) alloggio improprio;
- c) alloggio procurato a titolo precario;
- d) alloggio inadeguato al nucleo familiare;
- e) presenza di persone con disabilità nel nucleo familiare;
- f) presenza di minori nel nucleo familiare.

Nella fattispecie di cui alla lettera e) e alla lettera f) precede il nucleo familiare con il maggior numero di componenti con disabilità o il maggior numero di minori.

Se continua a permanere la parità di condizioni, viene data precedenza alle famiglie con reddito ISEE più basso.

In caso di ulteriore parità la Commissione procede a sorteggio assicurando imparzialità e trasparenza di cui si dà atto con apposito verbale.

Art. 21- Formazione della graduatoria provvisoria - Opposizioni

Spetta all'ASP AMBITO 9 l'istruttoria volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione, con la quale si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si assegnano i punteggi sulla base dell'Avviso pubblico.

L'ASP AMBITO 9 si riserva di effettuare controlli delle autodichiarazioni rese in sede di domanda di assegnazione dell'alloggio. La graduatoria provvisoria viene inviata al comune che l'approva entro quindici giorni con Atto di Giunta e pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio.

Di essa si dà altresì notizia ai concorrenti tramite comunicazione (anche attraverso i canali digitali).

Gli aspiranti assegnatari possono presentare formale osservazione/opposizione, eventualmente corredata da documentazione, entro il termine massimo di quindici giorni.

Art. 22- Graduatoria Definitiva

Esaminate le memorie, osservazioni, le controdeduzioni, acquisita l'eventuale nuova documentazione attestante il ricorrere delle condizioni di punteggio, la Commissione formula la graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi E.R.P. sovvenzionata e conclude il procedimento. La Graduatoria così approvata costituisce provvedimento definitivo e viene inviata al Comune che la approva con Atto di Giunta e la pubblica all'Albo Pretorio.

La Graduatoria è esecutiva dal primo giorno di pubblicazione, ha validità due anni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Di essa si dà altresì notizia mediante la pubblicazione sul sito web del Comune interessato e dell'ASP AMBITO 9 nonché all'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica delle Marche.

Le domande possono essere escluse d'ufficio dalla graduatoria in qualunque momento nei seguenti casi:

a) decesso di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente;

b) emigrazione dal Comune di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente e contestuale conferma dell'assenza di attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune da parte del richiedente.

TITOLO IV ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DISPONIBILI

Art. 23 - Verifica dei requisiti e dei punteggi prima dell'assegnazione

Prima dell'assegnazione il Comune accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti per l'assegnazione. Il mutamento delle condizioni soggettive e oggettive dei concorrenti non influisce sulla collocazione in graduatoria, sempreché permangano i requisiti, ad eccezione della nuova situazione abitativa che determina la perdita del punteggio in relazione all'alloggio improprio, alloggio antigienico, alloggio inadeguato di cui all'art.li 4,5,6 del presente Regolamento. La perdita dei requisiti e il mutamento della condizione abitativa vengono contestati dal Comune con lettera raccomandata; l'interessato entro dieci giorni dal ricevimento della medesima può proporre le proprie controdeduzioni. La documentazione viene quindi trasmessa alla Commissione che decide in via definitiva nei successivi quindici giorni, respingendo le contestazioni dell'ufficio preposto all'istruttoria o escludendo il concorrente dalla graduatoria o mutandone la posizione.

In quest'ultimo caso la Commissione procede alla ricollocazione in graduatoria secondo i criteri di priorità stabiliti per la formazione della graduatoria medesima. L'esito della valutazione viene comunicato al Comune che procederà all'approvazione dell'aggiornamento definitivo della graduatoria, tramite l'adozione di apposita Determina Dirigenziale.

Art. 24 - Scelta dell'alloggio e assegnazione

Il comune si impegna ad inviare per PEC all'ASP AMBITO 9 le disponibilità di alloggi così come comunicate dall'ente gestore. In base alla disponibilità degli alloggi comunicata dall'E.R.A.P. Marche tenuto conto dell'ordine stabilito dalla graduatoria e della superficie netta dell'alloggio oltre che della composizione del nucleo familiare, l'ASP AMBITO 9 invia al comune l'elenco dei nominativi utilmente collocati in graduatoria per procedere con la proposta di assegnazione nella quale terrà conto, oltre al criterio dell'adeguatezza, delle eventuali particolari esigenze di assistenza sanitaria e delle condizioni di salute degli interessati.

Gli aspiranti assegnatari vengono convocati dall'ufficio competente del Comune per visionare l'alloggio e procedere con l'accettazione o la rinuncia compiuta per iscritto dall'assegnatario o da persona da questi delegata.

L'ufficio competente del comune procede poi alle assegnazioni degli alloggi.

L'aspirante è tenuto a dichiarare la propria risposta in merito all'accettazione o alla rinuncia dell'alloggio per iscritto entro dieci giorni dalla visita o dalla proposta scritta avanzata dall'ufficio competente del Comune.

Decorso inutilmente tale termine, in mancanza di risposta scritta, l'interessato decade dal diritto di assegnazione e si procederà scorrendo la graduatoria.

L'alloggio assegnato deve essere occupato entro trenta giorni dalla stipula del contratto di locazione; a tal fine l'ufficio competente del comune invia all'E.R.A.P. il provvedimento di assegnazione entro dieci giorni dalla sua adozione.

La mancata presentazione alla stipula del contratto da parte dell'assegnatario, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia.

Al fine di evitare fenomeni di sottoutilizzazione degli alloggi, l'assegnazione avviene di norma senza superare le seguenti dimensioni della superficie utile calpestabile degli alloggi, con una tolleranza del 5% per cento:

- a) famiglie mono parentali: mq 44;
- b) famiglie composte da due persone: mq 59;
- c) famiglie composte da tre persone: mq 68;
- d) famiglie composte da quattro persone: mq 77;
- e) famiglie composte da cinque persone: mq 94;
- f) famiglie composte da sei o più persone: mq 105.

In situazioni particolari, anche connesse alla conformazione dell'alloggio, su indicazione dell'ASP AMBITO 9, il Comune con provvedimento motivato può derogare a tali limiti. Se però il superamento del rapporto è pari o superiore a mq 14 l'assegnazione avviene a titolo provvisorio la cui durata viene specificata nel decreto di assegnazione. In tal caso l'ASP AMBITO 9 e l'E.R.A.P. propongono all'assegnatario soluzioni alternative entro il periodo dell'assegnazione provvisoria.

I limiti dimensionali di cui ai commi precedenti possono essere sempre superati se nel nucleo familiare dell'assegnatario sia presente una persona in condizione di disabilità con difficoltà di deambulazione tale da richiedere l'uso continuato della sedia a ruote o di analoghi ausili.

Il concorrente convocato per l'assegnazione può accettare un alloggio di superficie inferiore ai limiti minimi stabiliti dall'art.2, comma 2, della L.R. n.36/2005 e ss.mm.ii, nonché dall'art.4 del presente Regolamento, previo apposita accettazione scritta.

Gli alloggi con superficie utile calpestabile inferiore a mq. 30,00 possono essere utilizzati dal Comune, in deroga alle procedure previste dall'art. 20 quinquies della L.R. n. 36/2005 così come modificata con L.R. n. 49/2018 e previa approvazione di apposito regolamento comunale, per far fronte a situazione di emergenza abitativa.

Art. 25 – Rinuncia per gravi motivi- Rinuncia non motivata

I concorrenti convocati per l'assegnazione possono rinunciare per iscritto all'alloggio proposto, con diritto alla conservazione del posto in graduatoria, solo per gravi e documentati motivi da valutarsi dalla Commissione di cui all'art.17.

I gravi motivi si configurano, in ogni caso, per le seguenti fattispecie:

- a. gravi patologie sanitarie, non temporanee, certificate dagli organi competenti per le quali si configuri di fatto, una incompatibilità con l'utilizzo dell'abitazione proposta;
- b. nuclei composti esclusivamente da persone anziane e/o non autosufficienti qualora i servizi presenti nell'abitazione non consentano l'esercizio del diritto di mobilità.

In caso di contestazioni, dubbi interpretativi e contenziosi sarà richiesto il parere della Commissione di cui all'art.17.

La rinuncia non motivata, così come la mancata risposta, comporta la perdita del diritto di assegnazione e la cancellazione dalla graduatoria fatta salva la possibilità di ripresentare domanda di assegnazione in occasione della pubblicazione di un nuovo Avviso pubblico.

Art. 26 – Determinazione canone di locazione

Il canone di locazione degli alloggi di E.R.P. sovvenzionata viene determinato dall'Ente Regionale per l'Abitazione della Provincia di Ancona secondo quanto previsto dall' art. 20 quaterdecies della L.R. 36 /2005 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 27 – Mobilità, Morosità, decadenza dell’assegnazione, occupazione illegale degli alloggi

Le norme per la mobilità, morosità, decadenza dell’assegnazione, occupazione illegale degli alloggi sono stabilite negli art.li 20 octies, 20 novies, 20 decies, 20 undecies, 20 duodecies della L.R. 36/2005 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 28– Referente del Procedimento

Il Comune che ha delegato all’ASP AMBITO 9 il servizio di gestione delle graduatorie per le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica individua un funzionario del procedimento e ne da comunicazione scritta all’ASP AMBITO 9.

Per quanto di competenza dell’ASP AMBITO 9 la referente è il/la Responsabile dell’UO Disagio e Povertà.

Art. 29- Partecipazione e concertazione

L’ASP AMBITO 9, nell’esercizio delle funzioni previste dal presente Regolamento e dalla L.R. 36/2005 e ss.mm.ii., assicura adeguate forme di partecipazione e concertazione con le organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative a livello locale delle categorie degli operatori pubblici e privati e delle parti sociali al fine di assicurare diritti sindacali dell’utenza, garantendo il diritto alla informazione.

Art. 30 –Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati personali e sensibili forniti dagli interessati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii.e del Regolamento 27/04/2016 n. 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).

Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico, esclusivamente nell’ambito delle attività inerenti ai bandi di E.R.P. sovvenzionata, utilizzando strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

I dati potranno essere comunicati ad enti terzi ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese; potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Inoltre, i dati potranno essere trattati anche da Enti Pubblici coinvolti nell’attività dei predetti bandi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.

In sede di presentazione della domanda di assegnazione, il richiedente dovrà dichiarare di accettare il trattamento dei propri dati personali nei limiti previsti dalla normativa sopra citata. L’eventuale rifiuto di conferire i predetti dati e di autorizzare la comunicazione alle suddette categorie di soggetti comporta l’inevitabile impossibilità da parte dell’ASP AMBITO 9 di erogare i servizi ed adempiere agli obblighi nei confronti degli interessati.

Art. 31 – Disposizioni finali e rinvio

Per quanto non previsto nel presente avviso pubblico, valgono le vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica ed in particolare quelle contenute nella Legge Regionale 16/12/2005 n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 32 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l’esecutività della deliberazione che lo approva.